

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 novembre 2014, alle ore 14:00, si sono incontrate presso la sede della Fisascat Cisl nazionale di Roma la Società Limoni Spa (di seguito denominata "la Società") rappresentata dal Direttore Risorse Umane del Gruppo LLG sig. Francesco Caccavo e dalla Responsabile Relazioni Sindacali e Contenzioso, avv. Paola Di Meo, entrambi muniti di delega che si esibisce,

e

e le OO.SS nazionali della Filcams CGIL rappresentata dal sig. Luca De Zolt, della Fisascat CISL rappresentata dal sig. Mario Piovesan e della UILTuCS rappresentata dalla sig.ra Ivana Veronese e le relative Rappresentanze territoriali e le RSA.

Premesso che

- a) La Società con lettera del 3 ottobre 2014 ha avviato, ai sensi della artt. 4 e 24 della legge 223/91 la procedura di mobilità relativa ai 115 dipendenti dichiarati in esubero;
- b) Tale procedura è stata avviata in ragione della progressiva chiusura dei punti vendita in essa menzionati, per i quali, in virtù dell'accordo quadro siglato tra le parti il 1/04/2014 che qui si richiama, come ulteriore strumento di gestione degli esuberanti, è stata prevista l'attivazione di una procedura di licenziamento collettivo con il criterio della non opposizione al licenziamento, per favorire la fuoriuscita non traumatica dei lavoratori dell'azienda, anche al fine della maturazione dei requisiti per la quiescenza.
- c) Con lettera del 9/10/2014 è stato richiesto, dalle OO.SS, l'esame congiunto previsto dal comma 5 dell'art. 4 della L. n. 223/91 pertanto le parti hanno concordato di incontrarsi in data odierna.
- d) La Società ha inoltre manifestato la disponibilità a riconoscere un importo a titolo di incentivazione all'esodo e transazione novativa a coloro che tra i lavoratori dichiarati in esubero faranno pervenire alla Società, formale comunicazione scritta di accettazione e non opposizione al licenziamento ed alla collocazione in mobilità con pagamento del periodo di preavviso e procederanno alla prima data utile indicata dalla Società alla sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., 2113, c.c. e 410 e ss c.p.c.;

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti hanno convenuto quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- 2) Esaminata la situazione di eccedenza e la finalità della suddetta procedura, la Società e le OO.SS. concordano che la messa in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero avverrà secondo il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, previo invio da parte dei lavoratori in esubero interessati di apposita dichiarazione scritta di adesione alla messa in mobilità di cui al presente accordo ed impegno alla sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c. e 410 e ss c.p.c.. La dichiarazione scritta di adesione dovrà essere inviata via mail all'indirizzo pamela.mazza@llg.eu entro un periodo congruo tenuto conto dei tempi di chiusura della presente procedura.
- 3) Le parti concordano che ai dipendenti dichiarati in esubero che manifesteranno, nei modi e termini indicati al precedente punto 2), l'adesione al presente accordo ed alla mobilità, la Società

POI

erogherà, previo invio della comunicazione di licenziamento e la sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex art. 1965 e ss c.c., 2113 c.c., e 410 e ss c.p.c., contenente la rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad eventuali pretese o diritti derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c. e dell'ultimo comma dell'art. 2113 C.C., un importo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi a titolo di incentivo all'esodo e € 300,00 (trecento/00) lordi a titolo di transazione novativa in aggiunta al TFR ed alle competenze di fine rapporto maturati, ivi inclusa l'indennità di mancato preavviso. Resta inteso e stabilito tra le Parti che l'erogazione del suddetto importo a titolo di incentivo all'esodo è espressamente condizionata alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro e sottoscrizione di verbale individuale di conciliazione entro e non oltre 120 gg dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

4) Le parti concordano che, stante la complessa situazione economico finanziaria della Società, il pagamento dell'importo dell'incentivo all'esodo potrà essere liquidato in due tranches consecutive con cadenza mensile fermo restando che queste saranno corrisposte di norma entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;

5) Le parti convengono che la presente procedura si concluderà nei termini di legge con la possibilità di collocare in mobilità i lavoratori in esubero aderenti sino alla data del 3 marzo 2015;

6) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di avere individuato, in ogni punto ed in particolare con le clausole di cui ai punti 2), 3), 4), 5) le modalità per la gestione degli esuberanti e della loro collocazione in mobilità;

7) Ai sensi del comma 9 dell'art 4 della legge n. 223/91 la procedura di mobilità di cui al punto a) delle premesse deve, pertanto, ritenersi conclusa positivamente tramite la sottoscrizione del presente accordo sindacale, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, legge n. 223/1991, sana, ad ogni effetto di legge, gli eventuali vizi iniziali della comunicazione di avvio della procedura di mobilità di cui al citato punto a). Si dà atto che il presente verbale è composto di n. 2 (due) pagine.

Roma, 3 novembre 2014


Per Limoni Spa

per le OOSS nazionali

Francesco Caccavo




Paola Di Meo



Luca De Zolt FILCAMS CGIL



Mario Piovesan FISASCAT CISL



Ivana Veronese UILTuCS



Le RSA e/o organizzazioni territoriali

